

Comune di RIPARBELLA

Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e per le corti d'Assise d'Appello Iscrizione negli Elenchi Comunali

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Visto l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, pubblicata sulla G.U. del 10/04/1951, e successive modificazioni, e il riordinamento dei giudizi di Assise, come modificata dalle Leggi 24 Novembre 1952 n. 405 e 27 Dicembre 1956 n. 1441, pubblicata sulla G.U. del 3 GENNAIO 1957, e Vista la Legge 24 MARZO 1978 n. 74 relativa alla conversione del D.L. 18/02/1978 n. 28, pubblicata sulla G.U. del 29/03/1978

RENDE NOTO

che, in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della suddetta Legge e delle successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nei casi previsti dall'art. 12, sono invitati ad **inoltrare domanda in carta semplice, non piu' tardi del 31/05/2025 per iscriversi negli elenchi comunali.**
2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287):
 - a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 - b) buona condotta morale;
 - c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 - d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise;
 - e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello.
3. Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12):
 - a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attivita' di servizio appa-